



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"
Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangioboscocodecarolis.edu.it



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



San Marco in Lamis, 17 settembre 2025

Circ. n. 9

**Al personale docente
Al personale ATA
E p. c. al DSGA
Al Sito web**

Oggetto: Richiesta e fruizione permessi Legge 104/92 a. s. 2025/2026

Si comunica che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita lavoro, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come evidenziato dall'INPS, con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in un'ottica estensiva.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiare in modo alternativo.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi. Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dalla nota INPS del 5 agosto 2022, le novità apportate sono le seguenti:

- il "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
 - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
 - uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si riporta il testo dell'art 68 del CCNL 2019/2021 commi 1, 2 e 3, e si forniscono le seguenti direttive in merito:

Art. 68 – CCNL 2019/2021 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI BENEFICI L. 104/92

I permessi di cui all'art.33, c.3, della L. n°104/92 del personale docente sono permessi retribuiti e non riducono le ferie; gli stessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. In riferimento al CCNL/2019/2021, art.68, i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art.33, c.3, della L. n°104/92.

Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati a ore nel limite massimo delle 18 ore mensili.

In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, l'Inps, il Dipartimento della funzione pubblica e Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispettivamente con circolari n. 45 dell'01/03/2011 e con circolari n. 1/2012 e 31/2010, e il CCNL Istruzione e ricerca, ne hanno disciplinato la fruizione prevedendo una programmazione mensile dei permessi.

In considerazione della dotazione dell'organico assegnata a questa Istituzione scolastica, per poter organizzare il servizio con efficacia ed evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, si invita il personale Docente e ATA che fruisce dei permessi di cui all'art.33, c.3, della L. n°104/92 a predisporre e inviare agli uffici di segreteria e tramite piattaforma Spaggiari una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare entro il primo giorno lavorativo del mese in cui si intende usufruire dei permessi.

Resta inteso che, in situazioni di urgenza, sarà possibile modificare il piano mensile.

MODALITA' DI RICHIESTA DEI PERMESSI L. 104/92

1. NUOVE RICHIESTE DI BENEFICI L. 104/92

Il personale in servizio che intenda richiedere la fruizione delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto a presentare la relativa domanda utilizzando la modulistica allegata alla presente:

- Allegato 1 "Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92" per assistenza familiare;
- Allegato 2 "Richiesta Permessi Retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 6, della Legge 104/92 per se stessi".

2. RICHIESTA PROSECUZIONE/MODIFICA/INTEGRAZIONE DI FRUIZIONE BENEFICI L. 104/92

Il personale in servizio che usufruisce delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000 e sue modifiche o integrazioni, e sue modifiche o integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente. Tale autocertificazione, il cui modulo è allegato alla presente circolare, dovrà essere consegnata all'Ufficio personale, corredata dalla copia del documento di identità, entro il 25 settembre 2025. Ogni dipendente è tenuto a comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica qualunque eventuale variazione della situazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni relative alla Legge 104/92.

Al fine di confermare la concessione dei benefici permessi Legge 104/1992 per l'a. s. 2024/25, il personale interessato è invitato a rieffettuare l'istanza nelle forme sopra riportate, utilizzando la seguente modulistica:

- Allegato 1 *“Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92”* per assistenza familiare;
- Allegato 2 *“Richiesta Permessi Retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 6, della Legge 104/92 per se stessi”*.
- Allegato 3 *“Dichiarazione di responsabilità e consapevolezza”*;
- Allegato 4 *“Domanda di permesso retribuito per assistenza a soggetto portatore di handicap grave (Legge 104/92)”*;
- Allegato 5 *“Dichiarazione di conferma dei benefici di cui all'art. 33 legge 104/1992”*;
- copia Verbale INPS.

La modulistica è allegata alla presente circolare.

Per eventuali informative nel merito, le SS.LL. possono rivolgersi agli Uffici di Segreteria.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonia SALLUSTIO